

P.u. n. 26-1/ /2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI

N°	17/2026	SENT.
N°	3/2026	FALL L.C.
N°	/	CRON.
N°	21/2026	REPERI.
N°	26/2026	P.U.

Sezione fallimentare

riunito nella camera di consiglio e così composto:

Dott. Stefania Deiana	Presidente
Dott. Giovanna Maria Mossa	Giudice rel.
Dott. Francesca Fiorentini	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Di apertura della liquidazione controllata del patrimonio di ALESSANDRO SECCHI
SCCLSN82M23I452A domiciliato in [REDACTED]
[REDACTED] con l'avv Fiacchi Alessio
FCCLSS87T20E2020

IN FATTO ED IN DIRITTO

Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata
presentata dal debitore con l'OCC Angelo Simone Mura;



ritenuto che sussistono sia la competenza del Tribunale adito, sia i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art 268 CCII, si osserva quanto segue:

il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

non è stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione;

versa in uno stato crisi e/o insolvenza.

Dall'esame dei documenti e della relazione dell'OCC emerge inoltre che il Sig. Secchi è impegnato come lavoratore dipendente a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di "conduttore di catene di montaggio" presso la società [REDACTED]. Lo stipendio che il ricorrente percepisce è di circa [REDACTED] Euro mensili al netto delle trattenute fiscali e previdenziali oltre tredicesima, quattordicesima e premi di risultato;

che il ricorrente convive con i genitori: [REDACTED] padre del ricorrente, pensionato e percepisce un reddito lordo annuo imponibile di circa [REDACTED] euro, pari a circa [REDACTED] euro mensili per 13 mensilità; Sig.ra [REDACTED] casalinga, che non percepisce alcun reddito.

Il nucleo familiare risiede in un immobile in locazione in [REDACTED] (canone di locazione [REDACTED] mensili).

Il signor Secchi è divorziato dalla [REDACTED] da cui ha avuto una figlia di anni [REDACTED] per cui versa un assegno di mantenimento di euro [REDACTED].

Nel novembre 2025 il Secchi ha avuto un'altra figlia dall'attuale compagna, che risiede nel comune di [REDACTED] insieme con la figlia.



La compagna del Secchi è priva di occupazione e percepisce il reddito di inclusione.

L'indebitamento del Secchi è da attribuire all'esito negativo dell'attività imprenditoriale del ricorrente che è stato titolare di una ditta individuale artigiana dal 2007 al 2013 che si occupava di installazioni e manutenzioni di impianti elettrici.

La ditta del ricorrente svolgeva la propria attività principalmente verso un unico cliente, la società [REDACTED] che produceva circa l'80% del fatturato aziendale. L'entrata in crisi del principale cliente, che ha condotto al fallimento della [REDACTED] ha trascinato anche l'attività del Sig. Secchi in una situazione di crisi che si è rivelata irreversibile.

Ciò ha impedito al ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed ha condotto alla crisi odierna.

Con il presente procedimento Secchi chiedeva l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio allegando di non essere proprietario o titolare di diritti reali su beni immobili, di essere proprietario di un' [REDACTED] immatricolata il [REDACTED], di valore sostanzialmente nullo.

Precisava che l'auto non sarebbe stata inclusa nella liquidazione perché di valore irrisorio e tale da rendere la liquidazione antieconomica poiché le spese sarebbero state certamente superiori agli eventuali ricavi.

Esponneva che per determinare le somme disponibili per la liquidazione si doveva tenere conto delle spese necessarie per garantire il proprio sostentamento e quello delle proprie figlie e concludeva sostenendo che tale somma, che doveva essere sottratta alla liquidazione, era pari ad euro [REDACTED] mensili, con la conseguenza che, a fronte della retribuzione mensile netta percepita, pari ad euro [REDACTED] la somma destinata alla liquidazione doveva essere pari ad euro [REDACTED] mensili e dunque complessivi euro [REDACTED] (euro [REDACTED] mensilità), il tutto a fronte di un'esposizione debitoria per complessivi euro [REDACTED] oltre euro [REDACTED] per costi della procedura.



Alla luce delle predette considerazioni si deve ritenere che la domanda possa essere accolta essendo provati i presupposti soggettivi ed oggettivi, tenendo conto che la somma da sottrarre alla liquidazione deve essere determinata in euro [REDACTED] in considerazione delle spese da sostenere per il pagamento del canone di locazione [REDACTED] (euro) e per il contributo alle spese ordinarie che dovranno essere sostenute dal Secchi in ragione di 1/3 rispetto agli occupanti.

P. Q. M.

IL TRIBUNALE

visti gli artt.1, 40 e 268 e 269 CCII

DICHIARA

Aperta la liquidazione controllata del patrimonio di SECCHI ALESSANDRO SCCLSN82M23I452A con l'avv Fiacchi Alessio [REDACTED] e domicilio [REDACTED]

delega alla procedura il giudice dott.ssa Giovanna Maria Mossa;

nomina liquidatore il dottor Angelo Simone Mura;

ordina al debitore di depositare in cancelleria - entro 7 giorni - i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art 201;

determina in euro [REDACTED] la somma non compresa nella liquidazione;

dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia e presso il registro delle imprese ove il debitore svolga attività di impresa.



Sassari, 08/05/2026

Il Presidente

Stefania Deiana

Il Giudice

Giovanna Maria Mossa



PUBBLICATA IN DATA:

11 MAG. 2026

Carlo Tafuni
ASSISTENTE GIUDIZIARIO

